

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2019, n. 358

Rettifica della DGR n. 1474 del 2.08.2018 avente ad oggetto “Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi” e modificazione del paragrafo 6.2, terzo capoverso, della DGR n. 195 del 31.01.2012 - così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla DGR n. 795 del 23.04.2013

Assente l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’Istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, e della dirigente dell’Ufficio Servizio Programmazione della Formazione Professionale, dott.ssa Claudia Claudi, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue il Presidente

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 “Riforma della formazione professionale” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001;

VISTO il decreto congiunto del Ministro Pubblica Istruzione e del Ministro del lavoro del 29/12/2007 in merito ai requisiti di accreditamento delle strutture per i percorsi di istruzione e formazione;

VISTO l’Accordo Stato - Regioni dell’8 marzo 2008 relativo all’accreditamento delle strutture formative;

VISTO il decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO il decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze*”, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;

VISTA l’Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell’articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del 28.06.2012;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 “*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*”;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 19 giugno 2018, “*Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di Bottega scuola*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012, avente ad oggetto “*Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi*” così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 23.04.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 69 del 21/05/2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 2.08.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018, avente ad oggetto “*Nuove Linee guida accreditamento regionale degli Organismi Formativi*”;

CONSIDERATO che, a seguito dell’adozione della precitata deliberazione, in esito ad ulteriori approfondimenti, è emerso che la stessa contiene taluni refusi ed errori materiali nonché alcune previsioni non perfettamente coerenti al processo di modificazione che ha interessato le previgenti linee guida;

CONSIDERATO, altresì, che tanto le *Nuove Linee guida* tanto le previgenti Linee Guida (di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 23.04.2013) sono state formulate tenendo in considerazione, nella disciplina relativa agli effetti derivanti dall’adozione di provvedimenti di sospensione e revoca dell’accreditamento, la realizzazione di corsi di formazione erogati in modalità tradizionale e, quindi, caratterizzati dalla sottoscrizione di un’unica convenzione disciplinante l’erogazione di un numero limitato di corsi formativi selezionati in esito a specifico avviso pubblico;

RILEVATO che, allo stato, diversamente, la Programmazione regionale risulta caratterizzata dalla stipulazione di convenzioni quadro, a monte, funzionali a disciplinare la realizzazione di una pluralità di attività formative a catalogo;

Tutto ciò premesso e considerato, anche al fine di con il presente atto, si intende proporre la (i) rettifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 2.08.2018 sostituendone l'Allegato 1 con l'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (ii) modifica del paragrafo 6.2, terzo capoverso, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 - così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 23.04.2013 - con il periodo di seguito indicato *"A tutela dei discenti ed a garanzia del completamento dei corsi di formazione da parte degli stessi, la sospensione o la revoca/decadenza dell'accreditamento di un Organismo non pregiudica la conclusione dei corsi di formazione già avviati.*

Per corsi di formazione già avviati si intendono i corsi con riferimento ai quali siano già state concretamente ed effettivamente erogate e registrate attività didattiche attraverso lezioni frontali o altre modalità.

Nel caso di cui al comma 4-quinques dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii. od in ulteriori casi individuati in ragione della gravità e/o delle circostanze che hanno determinato la revoca dell'accreditamento, l'Amministrazione regionale, attraverso apposite procedure di selezione/manifestazioni d'interesse, affiderà ad altri Organismi Formativi il completamento dei corsi di formazione già avviati".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di rettificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 2.08.2018 sostituendone l'Allegato 1 con l'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di modificare il paragrafo 6.2, terzo capoverso, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 - così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 23.04.2013 - con il periodo di seguito indicato *"A tutela dei discenti ed a garanzia del completamento dei corsi di formazione da parte degli stessi, la sospensione o la revoca/decadenza dell'accreditamento di un Organismo non pregiudica la conclusione dei corsi di formazione già avviati. Per corsi di formazione già avviati si intendono i corsi con riferimento ai quali siano già state concretamente ed effettivamente erogate e registrate attività didattiche attraverso lezioni frontali o altre modalità.*
Nel caso di cui al comma 4-quinques dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii. od in ulteriori casi individuati in ragione della gravità e/o delle circostanze che hanno determinato la revoca dell'accreditamento, l'Amministrazione regionale, attraverso apposite procedure di selezione/manifestazioni d'interesse, affiderà ad altri Organismi Formativi il completamento dei corsi di formazione già avviati".
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla concreta attuazione ed operatività delle Nuove Linee Guida per l'accreditamento degli organismi formativi;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO 1



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

***NUOVE LINEE GUIDA PER
L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI
FORMATIVI***



[Handwritten signature]
1

- Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. QUADRO NORMATIVO.....	4
3. FINALITÀ.....	6
4. DESTINATARI DELL'ACCREDITAMENTO.....	10
5. CRITERI E REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO.....	11
6. CRITERIO I: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA.....	12
6.1. Sotto criterio I.1. Natura e finalità statutaria dell'organismo.....	13
6.1.1. Requisito I.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale.....	13
6.2. Sotto criterio I.2. Situazione economico-finanziaria dell'organismo.....	13
6.2.1. Requisito I.2.a: bilancio di esercizio.....	13
6.2.2. Requisito I.2.b: contabilità separata.....	16
6.2.3. Requisito I.2.c- I.2.d- I.2.e- I.2.f.....	16
6.2.4. I.2.g. Requisiti per l'affidabilità e la moralità delle persone.....	16
6.3. Sotto criterio I.3. Capacità e risorse professionali.....	17
6.3.1. Requisito I.3.a. Presidio Funzionale dei processi.....	17
6.3.2. Requisito I.3.b. Assetto organizzativo trasparente.....	19
7. CRITERIO II - STRUTTURA LOGISTICA.....	20
7.1.1. Sotto criterio II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature.....	21
7.1.2. Sotto criterio II.2: Fruibilità dei locali.....	22
7.1.3. Sotto criterio II.3 Destinazione d'uso.....	23
8. CRITERIO III "LE RELAZIONI".....	23
8.1.1. Requisito III.1.a: Capacità di garantire rapporti di cooperazione.....	24
8.1.2. Requisito III.1.b: Capacità comprendere i fabbisogni del territorio.....	24
9. CRITERIO IV: "LA PERFORMANCE GESTIONALE".....	25
9.1.1. Sotto criterio IV 1 – efficienza progettuale.....	26
9.1.2. Sotto criterio IV 2 – abbandono.....	26
9.1.3. Sotto criterio IV. 3. Successo formativo.....	27
9.1.4. Sotto criterio IV.4. Soddisfazione dell'utenza.....	27
9.1.5. Sotto criterio IV.5.Valutazione degli esiti occupazionali.....	28
10. REQUISITI AGGIUNTIVI PER LA SPECIFICITÀ FORMATIVA DESTINATA ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	
11. RICONOSCIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO.....	
12. I PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO, SOSPENSIONI E REVOCA/DI CADENZA DELL'ACCREDITAMENTO.....	



13. IL SISTEMA DI RATING	38
14. SISTEMA DEI CONTROLLI	39
15. NORMA TRANSITORIA	40



1. *PREMESSA*

Con il presente atto la Regione Puglia intende disciplinare il sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività formative (di seguito "organismi di formazione"), istituendo un modello operativo basato sulla individuazione di standard di efficacia, di efficienza e di qualità nell'erogazione delle attività formative, al fine di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale.

A riguardo, infatti, per definizione **l'accREDITAMENTO costituisce il riconoscimento di idoneità rilasciato dall'amministrazione ad un organismo, mediante un provvedimento concesso in considerazione della dimostrazione del possesso e del mantenimento di determinati requisiti relativi alla struttura organizzativa e gestionale, alle risorse strumentali e professionali nonché alla qualità dei servizi offerti.** Tramite tale atto l'amministrazione pubblica Regione riconosce all'Organismo accreditato la possibilità di accedere e permanere nella rete dei servizi, proporre e realizzare interventi con risorse pubbliche, alle condizioni e secondo la normativa di riferimento in materia e la regolamentazione di cui ai successivi capitoli.

2. *QUADRO NORMATIVO*

Il modello operativo di seguito presentato dà attuazione ai regolamenti comunitari e alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di accreditamento degli Organismi di formazione.

Gli indirizzi generali dell'accREDITAMENTO sono determinati dalla normativa e dagli atti di programmazione nazionali e regionali.

Si fa riferimento, in particolare:

- ✓ alla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
- ✓ alla Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- ✓ al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001;
- ✓ al Decreto congiunto del Ministro Pubblica Istruzione e del Ministro del lavoro del 29/12/2007 in merito ai requisiti di accREDITAMENTO delle strutture per i percorsi di istruzione e formazione;
- ✓ all'Accordo Stato – Regioni del 8 marzo 2008 relativo all'accREDITAMENTO delle strutture formative;
- ✓ al Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;



[Handwritten signature]
4

- ✓ al Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze", a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- ✓ all'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- ✓ alla Legge Regionale del 07 agosto 2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;
- ✓ alla Legge Regionale del 26 ottobre 2006 n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- ✓ alla Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 26 "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di Bottega scuola";
- ✓ alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012, avente ad oggetto "Linee guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi" e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa inoltre riferimento ai documenti programmatici P.O. FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia, ai documenti di indirizzo per l'attuazione dei Fondi strutturali 2014-2020, nonché all'Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 avente ad oggetto "Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013", e ss. mm. ed ii.

Dal quadro di riferimento normativo e programmatico si evincono le principali direttrici che il sistema di accreditamento tende a perseguire.

L'accreditamento costituisce il presupposto per la titolarità diretta delle attività di formazione finanziata, così come previsto dalla Legge regionale n. 15/2002 e dal modello di cui al D.M. n. 166/2001.

A seguito dell'esperienza maturata in esito alla programmazione 2000-2006, nel 2007 si è avviata una revisione del modello di accreditamento che ha prodotto una prima proposta condivisa nel Tavolo Tecnico Accreditamento delle sedi formative (Coordinamento tecnico Regioni/Province Autonome, Commissione Istruzione), base del nuovo sistema nazionale di accreditamento approvato in Conferenza Permanente il 20 marzo del 2008.

Partendo dal tentativo di agevolare il riconoscimento tra le diverse regolamentazioni territoriali, anche sulla base delle sollecitazioni provenienti dal livello comunitario, in tema di principi il nuovo sistema di accreditamento si è posto l'obiettivo di contribuire all'innalzamento della qualità dei sistemi formativi



attraverso un miglioramento ed una semplificazione di alcuni requisiti ed una maggiore importanza data alla fase di mantenimento degli stessi, nonché all'approccio complessivo al *lifelong learning*.

A riguardo, infatti, nell'ultimo decennio la Commissione Europea ha individuato tra gli obiettivi strategici:

- **lo sviluppo della qualità dei servizi di istruzione e di formazione**, in quanto costituiscono parte integrante delle strategie per la crescita economica e per la coesione sociale;
- **uno scambio dinamico tra i sistemi formativi e di istruzione e i sistemi del lavoro e dell'occupazione**, in quanto costituiscono parte integrante per innalzare i livelli occupazionali;
- **favorire una crescita sostenibile e inclusiva**;
- **integrare i bisogni economici delle imprese e i bisogni sociali e culturali delle persone** (cittadinanza attiva, occupabilità, coesione sociale, apprendimento permanente, mobilità).

In particolare, la Raccomandazione dell'Unione europea sull'istituzione di un Quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale (2009/C155/01) approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2009, ha sottolineato il ruolo chiave della qualità dell'istruzione e della formazione in un'ottica di apprendimento permanente al fine di sviluppare l'occupabilità, la mobilità e la cittadinanza attiva.

Anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, sostenendo l'importanza di incentivare una cultura della qualità nella formazione, ha ribadito che *"l'accreditamento delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato"*.

Con l'accordo di partenariato 2014 - 2020 (art. 14 del Regolamento UE 1303/2013), i principi riguardanti il rispetto di standard di efficienza, efficacia e qualità sono maggiormente evidenziati ed enfatizzati. A riguardo infatti si sottolinea la necessità di potenziare l'istruzione e la formazione professionale, anche istituendo un sistema strutturato di misurazione della qualità attraverso l'individuazione di appositi indicatori di *performance*.

3. FINALITÀ

La riforma del sistema regionale della formazione professionale si è posta quale obiettivo prioritario la risposta al fabbisogno formativo attraverso modalità organizzative e di integrazione tali da assicurare nel lungo periodo efficacia e sostenibilità degli interventi.

L'efficacia di un sistema di istruzione e formazione si misura, infatti, oltre che in termini di sviluppo e grado di consapevolezza degli individui, anche in funzione della capacità di offrire loro percorsi di qualificazione che siano in grado di integrare in modo qualitativamente efficace i diversi canali dell'apprendimento.



[Handwritten signature]
6

scuola, formazione, università e mondo del lavoro oltre a permettere la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali.

Il sistema della formazione professionale regionale deve essere in grado di:

- promuovere il diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita, considerato come condizione essenziale di esercizio della cittadinanza attiva e di mantenimento dell'occupabilità;
- migliorare, attraverso un sistema condiviso di standard professionali e certificazioni trasparenti e affidabili, i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro tra imprese e lavoratori;
- migliorare i collegamenti tra politiche del lavoro e politiche di sviluppo economico e tra politiche del lavoro e dei sistemi formativi.

Nell'ambito delle priorità di riforma del sistema della formazione professionale si colloca l'esigenza di una revisione del sistema regionale di accreditamento sia in termini di maggiore selettività degli organismi di formazione, sia in termini di sostenibilità e trasparenza dei dispositivi e delle procedure in un'ottica di miglioramento qualitativo del sistema stesso.

In particolare, la logica di revisione sottesa alle presenti linee guida intende rispondere all'esigenza di realizzare un sistema di accreditamento degli organismi di formazione nel quale la valutazione degli stessi non sia basata unicamente su requisiti di carattere formale, ma comporti la valorizzazione anche di elementi connessi alla *performance* gestionale.

La misurazione della *performance* in termini di esiti formativi e occupazionali è infatti già presente nell'attuale sistema di accreditamento. Con le presenti linee guida si intende rafforzare la predetta misurazione in quanto ritenuto elemento imprescindibile di un sistema formativo permanentemente teso al miglioramento della qualità.

Si è ritenuto necessario mantenere e sviluppare un sistema di accreditamento degli organismi formativi strutturato e gestito in stretta connessione con il sistema di gestione e controllo delle attività e degli interventi finanziati/riconosciuti erogati dagli organismi stessi.

Da una parte si deve garantire la possibilità dell'organismo di entrare nel sistema – rispondendo comunque ai requisiti fondamentali previsti dalla disciplina di riferimento – dall'altra, la permanenza nel tempo all'interno del sistema da parte degli organismi che operano costantemente sul territorio regionale viene determinata dalla qualità con la quale essi gestiscono le attività, dall'adozione di comportamenti professionalmente corretti e dai risultati di efficienza ed efficacia ottenuti.

Il mantenimento dell'accREDITAMENTO dipende sia dal possesso di determinati requisiti, sia in maniera significativa dalla corretta gestione degli interventi realizzati secondo le norme comunitarie/nazionali/regionali e dalla correttezza professionale. Dipende inoltre anche dalla capacità dell'organismo di rendere un servizio di qualità all'utenza, misurato sotto il duplice profilo degli esiti occupazionali. In tal senso, il superamento della prima verifica dei requisiti per ottenere l'accREDITAMENTO costituisce soltanto la condizione di accesso al sistema della formazione di rilevanza pubblica. La



possibilità di permanere nello stesso sistema è invece sostanzialmente determinata dal raggiungimento di taluni livelli di performance in termini di efficienza ed efficacia degli interventi realizzati.

Al contrario, l'organismo formativo il quale incorra in inadempienze, irregolarità etc. rilevate nello svolgimento dell'attività o perda parte dei requisiti minimi prescritti e/o consegua performance in termini di efficienza ed efficacia inferiori alla soglia minima, potrà incorrere nell'adozione di provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale quali la sospensione e/o la revoca dell'accreditamento già concesso.

La novità delle presenti linee guida consiste inoltre nel delineare un sistema di *rating* quale strumento finalizzato alla valutazione e al monitoraggio del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi da parte degli enti che beneficiano dei finanziamenti pubblici.

Le *performance* degli organismi formativi sono misurate mediante un indice di valutazione calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività formative realizzate, con particolare attenzione alla valutazione della soddisfazione di utenti e imprese coinvolti, degli esiti in termini di successo formativo e occupazionale degli interventi.

La verifica del mantenimento avviene attraverso un sistema di controlli effettuati secondo specifiche procedure delineate nelle presenti linee guida.

Dal quadro suesposto si evince che le principali direttrici verso le quali l'amministrazione si è orientata nel definire il nuovo sistema di accreditamento riguardano e tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) **il Lifelong learning:** in particolare si intende garantire un sistema ampio e flessibile che sia rispondente alle diverse specificità degli interventi formativi. Tale sistema deve salvaguardare il diritto individuale di accesso permanente alla formazione di qualità anche attraverso l'identificazione di *filiere di cui si compone l'offerta formativa caratterizzate da alcune "specificità" basate sulla età e sullo stato di conoscenze e competenze acquisite nelle diverse forme di apprendimento.*

In particolare si è voluto differenziare le diverse tipologie formative come di seguito riportate:

1. **Specificità formativa destinata all'assolvimento del DIRITTO/DOVERE all'istruzione e formazione professionale** (compreso l'apprendistato di I livello), attraverso l'acquisizione di una qualifica (triennale) o diploma (quadriennale) di leFP;
2. **Specificità formativa destinata a coloro hanno assolto al DIRITTO/dovere all'istruzione e formazione professionale** o ne siano prosciolti ovvero che hanno conseguito diploma di scuola secondaria di II grado, e che intendono conseguire una qualifica professionale o certificazione di singole unità di competenze [da RRFPP] ovvero una qualificazione di istruzione e Formazione Professionale superiore (ITS, IFTS) (compreso l'apprendistato di II livello, formazione continua, alternanza scuola-lavoro);
3. **Specificità di alta formazione** destinata a coloro che hanno conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento e che intendono



conseguire un titolo di alta formazione quali master non universitari e l'apprendistato di III livello.

All'interno di queste tre specificità formative sono comprese anche le attività formative destinate ad utenze speciali quali:

- disabili fisici, psichici e sensoriali;
- detenuti ed ex detenuti;
- minori a rischio e minori in ristrettezza;
- tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti;
- immigrati;
- nomadi;
- soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani;
- tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come soggetti svantaggiati.

Nel caso di attività formative rivolte ad utenze speciali, le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze a cui sono rivolte. Le caratteristiche di tali spazi dovranno di volta in volta essere specificate nei bandi.

- b) Il rafforzamento dei requisiti di accesso e mantenimento dell'accreditamento** inerenti la struttura organizzativa, amministrativa, economica e logistica degli organismi formativi. Gli organismi dovranno svolgere l'attività formativa come "mission" fondamentale e sarà confermata la strutturazione e stabilità delle risorse umane dedicate. Si prevede infatti, come nel precedente sistema di accreditamento che una parte del personale debba essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time e sia sottoposto ad aggiornamenti periodici della propria professionalità, inserendo un sistema obbligatorio di crediti formativi per i dipendenti.
- c) La valutazione degli organismi formativi basata** sulla performance gestionale degli stessi con particolare attenzione agli esiti occupazionali realizzati.
- d) La qualificazione del sistema di accreditamento in funzione dello sviluppo dei rapporti di cooperazione e collaborazione tra i soggetti della rete.** Un più intenso rapporto di partenariato e di rete consentirà il raggiungimento di elevati livelli di qualità della formazione e una maggiore capacità degli enti di collocare sul mercato del lavoro gli allievi attraverso lo strumento della rete tra enti, dei rapporti di cooperazione e di partenariato.
- e) L'introduzione di un sistema di "rating"** che potrà consentire di ordinare gli organismi in graduatorie sulla base delle performance realizzate, fornendo in tal modo all'utenza un ulteriore strumento di orientamento per la scelta dell'attività formativa.



- f) **Superamento dei regimi di accreditamento provvisorio-definitivo**, in quanto viene garantito il completamento della procedura entro 90 giorni dalla richiesta, per le opportune verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati attraverso sia controlli documentali che verifiche in loco
- g) **L'adozione di un sistema di qualità ISO 9001:2000** che possa rappresentare una condizione sufficiente ma non necessaria a garantire il rispetto di condizioni di efficienza ed efficacia.

4. DESTINATARI DELL'ACCREDITAMENTO

Sono tenuti all'accreditamento tutti gli Organismi formativi pubblici o privati – con unità operative in Regione Puglia - che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche.

In particolare, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2002, modificata dalla L.R. 32/2011, la realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni oppure atti unilaterali d'obbligo, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi:

- a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
- b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi.

Gli Istituti scolastici di secondo grado, compresi gli istituti paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione per attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo "non ordinamentale".

In particolare, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 è obbligatorio l'accreditamento per le istituzioni scolastiche che intendono attuare percorsi per l'acquisizione di qualifiche e diplomi professionali di istruzione e formazione professionale

Ogni Università e ogni Istituzione AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale - si accredita come singolo Organismo a livello regionale.

Gli Istituti Tecnici Superiori per l'attuazione dei percorsi finalizzati al rilascio di diploma tecnico superiore di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono tenuti all'accreditamento per l'attuazione di interventi finanziati di tipo non ordinamentale.

Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento per lo svolgimento di attività finanziate da fondi pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione regionale:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;
- le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e di tirocinio;



[Handwritten signature]

Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata¹, non sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente documento.

5. CRITERI E REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO degli organismi formativi tiene conto dell'insieme dei modelli organizzativi, delle competenze, delle risorse gestionali e logistiche, dei livelli di efficacia e di efficienza e della capacità di mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo standard predefiniti, verificati attraverso *criteri e sotto criteri* all'interno dei quali sono previsti specifici requisiti e relativa documentazione.

I criteri generali previsti dal DM 166/2001 per l'accREDITAMENTO articolati in sotto criteri sono i seguenti:

Criteri generali	Sotto criteri
<i>I. struttura organizzativa ed amministrativa</i>	I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo
	I.2 Situazione economico-finanziaria dell'organismo
	I.3 Capacità gestionali e risorse professionali
<i>II. struttura logistica</i>	II.1 Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature
	II.2 Fruibilità dei locali
	II.3 Destinazione d'uso
<i>III. relazioni</i>	III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale
<i>IV. performance gestionali</i>	IV.1 Efficienza progettuale
	IV.2 Abbandono
	IV.3 Successo formativo
	IV. 4 Soddisfazione dell'utenza
	IV. 5 Valutazione degli esiti occupazionali

¹ Con attività autonomamente finanziate si intendono i corsi di formazione che non ricevono finanziamenti pubblici ma che vengono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia su istanza dell'organismo formativo nel rispetto della disciplina di riferimento regionale in materia



L'organismo formativo in sede di accesso/mantenimento di accreditamento, fermo restando il possesso dei Criteri generali per l'accREDITamento, deve indicare anche la specificità formativa nel quale intende operare; in tal caso, a seconda della scelta effettuata, dovrà dimostrare di possedere requisiti aggiuntivi relativi ai seguenti *criteri*:

- ✓ struttura organizzativa e amministrativa;
- ✓ relazioni;
- ✓ struttura logistica.

Fermi restando i requisiti aggiuntivi previsti per norma nazionale e regionale e quelli specifici previsti per lo svolgimento dell'attività di obbligo di istruzione DIRITTO DOVERE relativa alla prima specificità, il requisito aggiuntivo relativo alla terza specificità è costituito nell'aver maturato 5 anni di esperienza nell'erogazione di attività di alta formazione, intendendo per 'attività di alta formazione' l'attività formativa rivolta ad allievi che hanno conseguito il diploma secondario di secondo grado.

Nella tabella si sintetizzano i requisiti aggiuntivi necessari per specificità:

SPECIFICITÀ	CRITERI	REQUISITI AGGIUNTIVI
<i>Specificità formativa destinata all'assolvimento del DIRITTO DOVERE all'istruzione e formazione professionale</i>	<i>struttura organizzativa e amministrativa struttura logistica</i>	<i>Si rinvia al capitolo 10)</i>
<i>Specificità formativa destinata a coloro hanno assolto al DIRITTO DOVERE all'istruzione e formazione professionale</i>		<i>Nessuno</i>
<i>Specificità formativa destinata a coloro che hanno conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento</i>	<i>struttura organizzativa e amministrativa relazioni</i>	<i>Aver maturato 5 anni di esperienza nell'erogazione di alta formazione</i>

6. CRITERIO I: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA

Sottocriteri	Requisiti
I.1 Natura e finalità statutaria dell'Organismo	I.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale
I.2. Situazione economico-finanziaria dell'Organismo	I.2.a. Bilancio di esercizio
	I.2.b. Contabilità separata
	I.2.c. Assenza di stato di liquidazione volontaria, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o di procedimenti pendenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni nei confronti dell'Organismo;
	I.2.d. Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
	I.2.e. Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
	I.2.f. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. i), del D.lgs. n. 50/2016.
	I.2.g. Affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'organismo, secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
I.3. Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate	I.3.a. Presidio funzionale dei processi
	I.3.b. Assetto organizzativo trasparente



6.1. Sotto criterio I.1. Natura e finalità statutaria dell'organismo

6.1.1. Requisito I.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale

Così come previsto dall'art. 23 della L.R. 15/2002 e s.m.i, gli organismi che intendono accreditarsi, ad eccezione degli enti pubblici, devono avere tra le proprie finalità la formazione professionale. Tale presenza deve essere rilevabile dallo statuto e dall'atto costitutivo.

6.2. Sotto criterio I.2. Situazione economico-finanziaria dell'organismo

La struttura del presente sotto criterio considera un insieme di requisiti in grado di garantire un livello base di affidabilità economica e finanziaria degli organismi, ad eccezione di un requisito inerente all'affidabilità ed alla moralità delle persone che rappresentano lo stesso.

In particolare:

- a) *bilancio di esercizio redatto con chiarezza e in cui vengono rappresentati in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'organismo;*
- b) *presenza di un'organizzazione contabile articolata per singola attività progettuale, che consenta la piena tracciabilità dei centri di costo e delle spese relative alle attività svolte, anche ai fini di una rendicontazione più efficace e trasparente;*
- c) *assenza di stato di liquidazione volontaria, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o di procedimenti pendenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni nei confronti dell'Organismo;*
- d) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;*
- e) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;*
- f) *rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. i), del D.lgs. n. 50/2016.*
- g) *affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'organismo, secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.*

6.2.1. Requisito I.2.a: bilancio di esercizio



Al fine di poter effettuare la verifica della solidità economico patrimoniale degli organismi formativi, gli stessi dovranno presentare l'ultimo Bilancio approvato, la relazione sul bilancio e verbale di approvazione da parte dell'organo competente.

Gli Organismi Formativi che non hanno l'obbligo di pubblicare il bilancio dovranno presentare un documento contabile- finanziario con allegata una certificazione da parte di un professionista abilitato che attesti la conformità del prospetto di bilancio ai documenti contabili.

Gli Enti di recente costituzione dovranno presentare il Bilancio approvato entro il primo esercizio utile.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 del c.c. per il ripiano delle perdite ed eventualmente per la ricostituzione del capitale sociale delle società di capitali, si deve produrre idonea documentazione.

Tale requisito non è applicabile nei confronti degli Enti Pubblici.

In fase di accesso e in fase di mantenimento dovrà essere garantita **la soglia minima del patrimonio netto maggiore o uguale a zero.**

Nel caso di mancato rispetto, l'organismo dovrà fornire garanzie di impegno da parte dei soci/associati, a ricostituire il patrimonio netto al di sopra del minimo previsto.

Il mantenimento del requisito verrà valutato attraverso il controllo del bilancio di esercizio fornito annualmente dall'Organismo con l'applicazione degli indici di seguito riportati:

$$A) \text{ *Indice di indipendenza finanziaria* } = \frac{\text{Mezzi propri}}{(\text{Mezzi propri} + \text{Mezzi di terzi})}$$

Tale indice è un indicatore di solidità dello stato patrimoniale di un organismo formativo e potrà monitorarne la sua autonomia finanziaria.

Può assumere valori compresi tra 0 ed 1; quando il valore è molto vicino allo 0, indica che l'Organismo ha mezzi propri esigui e si finanzia con fonti esterne, quando invece il valore è vicino ad 1, l'Organismo si finanzia con mezzi propri.



INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA <i>in simboli IF</i>	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
IF= 0	L'organismo formativo non ha mezzi propri e si finanzia completamente all'esterno
$0,01 \leq IF \leq 0,33$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è gravemente squilibrata
$0,34 \leq IF \leq 0,66$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è squilibrata ed è da monitorare
$0,67 \leq IF < 1$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è equilibrata ed è la più indicata per ulteriori sviluppi
IF= 1	L'Organismo formativo usa solo i mezzi propri

$$B) \text{ Indice di solvibilità finanziaria} = \frac{\text{attivo corrente}}{\text{totale debiti}}$$

L'indice permette di monitorare lo stato di solvibilità dell'organismo di formazione adottando di volta in volta le scelte necessarie a mantenerla allo stato ottimale.

Se è uguale a 1 mostra la capacità di far fronte a tutti i suoi impegni, in quanto l'attivo corrente copre complessivamente i debiti in essere; se minore di uno, evidenzia una situazione di non copertura dei debiti con l'attivo circolante, poiché l'attivo disponibile e realizzabile è inferiore a quello necessario a far fronte ai debiti assunti; se maggiore di uno, l'organismo ha un'eccellente stato di solvibilità e consente ulteriore indebitamento.

INDICE DI SOLVIBILITÀ FINANZIARIA <i>in simboli SF</i>	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
SF = 1	attivo corrente copre complessivamente i debiti in essere
SF < 1	attivo disponibile e realizzabile è inferiore a quello necessario a far fronte ai debiti assunti
SF > 1	un'eccellente stato di solvibilità e c'è spazio per ulteriore indebitamento

$$C) \text{ Indice di liquidità} = \frac{\text{attivo corrente}}{\text{debiti a breve}}$$



L'indice permette di monitorare la capacità dell'Organismo formativo di far fronte agli impegni finanziari assunti a determinate scadenze in relazione ai mezzi liquidi a sua disposizione.

INDICE DI LIQUIDITÀ <i>in simboli L</i>	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
$L < 1$	situazione di squilibrio
$1 \leq L \leq 2$	situazione da monitorare
$L > 2$	situazione buona e struttura equilibrata

6.2.2. Requisito I.2.b: contabilità separata

L'Organismo formativo in fase di accesso deve impegnarsi ad adottare, in caso di svolgimento di attività prestate con risorse pubbliche, un sistema di contabilità separata ai fini della tracciabilità che consenta di individuare i centri di costo e delle spese relative alle attività svolte con fondi pubblici, anche ai fini di una rendicontazione più efficace e trasparente. In alternativa indica nelle relazioni di accompagnamento il bilancio del valore delle entrate e delle uscite riferite alle attività prestate con risorse pubbliche distinte per fonti di finanziamento.

In fase di mantenimento, il sistema di contabilità deve essere certificato da parte di un professionista abilitato che attesti la corretta applicazione del principio di contabilità separata.

6.2.3. Requisito I.2.c- I.2.d- I.2.e- I.2.f.

I requisiti di cui alla lettera b) c) d) e) f) riguardano l'attestazione sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante dell'organismo formativo in ordine:

- all'assenza dello stato di liquidazione volontaria, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o di procedimenti pendenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni nei confronti dell'Organismo;*
- al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;*
- al rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;*



[Handwritten signature]

E' richiesta, in capo ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, nonché agli amministratori ed ai procuratori muniti di poteri di rappresentanza degli enti non ricompresi nel novero di quelli di cui al predetto art. 80, comma 3, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del ridetto D.lgs n. 50/2016.

Inoltre, con riferimento al soggetto richiedente l'accreditamento, è richiesta la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. f), del ridetto D.lgs n. 50/2016.

In quanto compatibili, si applicano le previsioni contenute nell'art. 80, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 50/2016.

6.3. Sotto criterio I.3. Capacità e risorse professionali

L'insieme dei requisiti che permettono di rilevare la capacità complessiva dell'Organismo di governare i diversi processi, e, dunque, la sua capacità gestionale sono articolati come di seguito riportato:

- a) **Presidio funzionale dei processi** da parte dell'organismo;
- b) **Assetto organizzativo trasparente.**

6.3.1. Requisito I.3.a. Presidio Funzionale dei processi

Viene garantita una chiara distinzione tra la funzione di presidio del processo e il ruolo agito dal singolo operatore nel/nei processo/i di lavoro all'interno del organismo: ad una funzione di presidio possono corrispondere diversi ruoli assunti dagli operatori nel processo di lavoro.

Poiché nella gestione dei processi, la risorsa strategica è rappresentata dalle *risorse umane* che li presidiano, una delle principali condizioni che concorrono al governo degli stessi è costituita dalla qualità delle *credenziali professionali* possedute dai soggetti che li presidiano, a prescindere dal ruolo ricoperto.

Il requisito si basa sulla seguente articolazione dei processi:

- *direzione*
- *gestione economico-amministrativa*
- *analisi dei fabbisogni*
- *progettazione*
- *erogazione dei servizi*

Nella tabella seguente si rappresenta l'articolazione dei processi in aree di attività.



PROCESSO	AREE DI ATTIVITA' (esempi)
<i>Direzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio; ▪ Pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie, organizzative e informative; ▪ Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; ▪ Valutazione e sviluppo delle risorse umane; ▪ Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali; ▪ Promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura; ▪ Supervisione delle attività di follow up ▪ Gestione della qualità inerente tutti i processi.
<i>Gestione Economico- Amministrativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi; ▪ Controllo economico; ▪ Rendicontazione delle spese; ▪ Gestione amministrativa del personale; ▪ Gestione della qualità inerente il processo;
<i>Analisi e definizione dei Fabbisogni</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o aziendale; ▪ Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo; ▪ Definizione della strategia formativa; ▪ Gestione della qualità inerente il processo.
<i>Progettazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Project management ▪ Progettazione di massima di un'azione corsuale; ▪ Progettazione di dettaglio di un'azione corsuale; ▪ Progettazione di un intervento individualizzato; ▪ Elaborazione di un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del D.l. 29/11/2007 per le attività di obbligo d'istruzione/DIR-DOV; ▪ Progettazione delle attività di follow up ▪ Gestione della qualità inerente il processo; ▪ Progettazione per competenze
<i>Erogazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione;



Handwritten signature or initials.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; ▪ Monitoraggio delle azioni e dei programmi; ▪ Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento; ▪ Presidio delle attività di erogazione (tutoraggio, docenza, equipe etc) del servizio formativo; ▪ Valutazione delle competenze ▪ Gestione della qualità inerente il processo; ▪ Orientamento.
--	---

Per garantire il presidio dei processi - direzione; gestione economico-amministrativa; analisi e definizione dei fabbisogni; progettazione; erogazione - in maniera continuata, appare opportuno che ogni figura possa assolvere al massimo a due funzioni di responsabilità all'interno di un unico Organismo. Poiché il sistema di accreditamento richiede la presenza sul territorio regionale di almeno due risorse umane, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, le medesime devono risultare impegnate nel presidio e nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- n. 1 responsabile del processo di *direzione*;
- n. 1 responsabile del processo di *gestione economico-amministrativa*;

Qualora un responsabile abbia i requisiti curriculari e l'esperienza per presidiare e svolgere entrambe le funzioni, l'ulteriore risorsa umana con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato deve presidiare il "processo della progettazione".

Per tutto il personale (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc) impegnato nelle attività gestite da Organismi accreditati, viene richiesta l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di settore e, come standard retributivo minimo di riferimento quello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale.

6.3.2. Requisito I.3.b. Assetto organizzativo trasparente

L'impostazione basata sui requisiti curriculari ed esperienziali richiama il tema della messa in trasparenza delle esperienze formative e professionali acquisite dagli operatori, quale prova indiretta della capacità di ciascuno di svolgere adeguatamente la funzione di cui è titolare all'interno della struttura.

Nell'ambito del "processo di erogazione" è prevista la funzione di valutazione delle competenze, al fine di garantire la correttezza metodologica in fase di progettazione e di presidio del sistema interno di valutazione e certificazione delle competenze.



Nell'ambito del "processo di progettazione" e di "erogazione" è prevista la funzione di progettazione/valutazione delle competenze, al fine di garantire la correttezza metodologica in fase di progettazione e di presidio del sistema interno di valutazione e certificazione delle competenze, relativamente ai percorsi formali di acquisizione delle competenze.

A tal fine è obbligatoria la presenza di almeno una risorsa a presidio delle attività declinate nell'Allegato 8 al D.l. 30 giugno 2015 per la "Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative", che prevede un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF.

L'assetto organizzativo trasparente dell'organismo formativo deve essere dimostrato attraverso un **organigramma** nominativo e/o mansionario o altro documento formale che definisca il modello organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli.

Nell'ottica di facilitare la comunicazione tra la pubblica amministrazione e l'Organismo il documento deve inoltre riportare l'indicazione del referente interno individuato per l'accreditamento.

La documentazione deve essere costantemente ed obbligatoriamente aggiornata a fronte di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo al fine di assicurarne la trasparenza ed una costante interlocuzione.

Il presidio procedurale dei processi invece sarà tenuto sotto controllo attraverso procedure di documentazione in grado di descrivere le modalità di gestione dei processi declinate in riferimento a finalità/obiettivi, attività, funzioni, e ruoli coinvolti eventuali output documentali.

7. CRITERIO II - STRUTTURA LOGISTICA

Sottocriteri	Requisiti
II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature	II.1.a. esclusività dell'organismo nell'utilizzo dei locali
	II.1.b. temporalità del possesso
	II.1.c. territorialità
	II.1.d. individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali
II.2. Fruibilità dei locali	II.2.a. visitabilità per i locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione
	II.2.b. accessibilità per i locali destinati all'erogazione dei servizi
	II.2.c. rintracciabilità e visibilità per i locali di accesso all'utenza
II.3 Destinazione d'uso	II.3.a. coerenza con le funzioni didattiche, amministrative e segretarie da svolgere



AS

La qualità degli ambienti costituisce un importante fattore di garanzia delle condizioni strutturali e logistiche nei confronti sia degli utenti dei servizi di formazione sia di coloro che operano nell'ambito delle strutture formative.

Il Criterio II si articola principalmente in tre sotto criteri relativi a: disponibilità ed adeguatezza dei locali, arredi e attrezzature, fruibilità dei locali e loro destinazione d'uso e in tre requisiti che riprendono la normativa nazionale su: sicurezza delle strutture, abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, rintracciabilità e visitabilità dei locali.

7.1.1. Sotto criterio II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature.

Tale sotto criterio riguarda i seguenti aspetti:

- esclusività dell'organismo nell'utilizzo dei locali;
- temporalità del possesso;
- territorialità;
- individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali (strumentazione didattica e tecnologica presente nelle aule didattiche, informatiche e nei laboratori, se previsti). In particolare, la Regione Puglia stabilisce che ogni Organismo debba disporre, di un **"set minimo"** di locali adibiti alle attività formative, ad uso esclusivo e continuativo per almeno 2 anni collocato nel territorio regionale, così composto:
 - un'aula didattica e un laboratorio informatico (in alternativa 1 aula multimediale) con annessi servizi igienici, con parametri strutturali e dimensionali definiti nelle allegate schede tecniche;
 - un idoneo locale di supporto all'attività formativa destinato all'attività di segreteria/amministrazione ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica;
 - almeno un idoneo locale riservato all'attività di orientamento/consulenza individuale ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica, esclusivamente per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'Istruzione- Diritto/dovere.

Ogni "set minimo" essere dotato di strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che dell'utenza, nonché di attrezzature d'ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività/Avvisi, gli Organismi accreditati hanno facoltà di dotarsi di **ulteriori laboratori** (ubicati nell'ambito del proprio territorio provinciale di riferimento) a **complemento temporaneo del set minimo** purché tali locali abbiano le caratteristiche che il dispositivo prevede in relazione alla sicurezza, agibilità e accessibilità.



Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – secondo quanto previsto dagli specifici avvisi pubblici e/o provvedimenti adottati dalle Sezioni, e comunque sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale prima dell'avvio delle attività.

Qualora l'Organismo intenda dotarsi di **ulteriori locali ad uso didattico (aula e/o laboratorio informatica e annessi servizi igienici)**, anche in una Provincia diversa da quella nella quale è ubicato il set minimo, può inoltrare apposita domanda di ampliamento.

Tale ampliamento può essere:

- a) a **complemento temporaneo** del set minimo;
- b) a **complemento definitivo** del set minimo.

I locali di *tipologia a)* devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – secondo quanto previsto dagli specifici avvisi pubblici e/o provvedimenti adottati dalle Sezioni. Essi devono avere le caratteristiche che il presente dispositivo prevede in relazione ai requisiti relativi a sicurezza, agibilità ed accessibilità; la disponibilità è limitata al periodo di affidamento dell'attività e devono essere sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale prima dell'avvio delle attività.

I locali di *tipologia b)* possono essere individuati contestualmente o successivamente alla presentazione della domanda di accreditamento prevista dall'Avviso secondo le procedure che saranno ivi definite. I locali individuati dovranno avere tutte le caratteristiche previste dal dispositivo per il set minimo.

In nessun caso possono rientrare nella *tipologia a)* i locali destinati alle attività dell'Obbligo di Istruzione/DIR.-DOV.

Per quanto concerne la sede legale il requisito minimo richiesto è che la stessa sia ubicata in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

7.1.2. Sotto criterio II.2: Fruibilità dei locali.

I luoghi destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all'erogazione ed alle attività di rapporto diretto con l'utenza in genere, devono essere distinti da quelli in cui si svolgono le attività di governo della struttura e privi di barriere architettoniche in particolare:

- per i locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione deve essere garantita la visitabilità.

Per *visitabilità* si intende la possibilità di accedere agli *spazi di relazione* e ad un *servizio igienico* per ogni unità immobiliare.

- per i locali destinati all'erogazione dei servizi deve essere garantita l'accessibilità.



[Handwritten signature] 22

Per *accessibilità* si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia

- per il set minimo deve essere garantita la rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell'utenza.

Per *rintracciabilità* e *visibilità* si intende la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e di strumentazione adeguata per un'efficace comunicazione con l'utenza.

Presso ciascun set minimo devono essere disponibili le informazioni all'esterno, della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico; l'indicazione, all'interno, degli estremi dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli accreditati; l'informazione sui servizi offerti dalla sede operativa, con indicazioni delle relative finalità, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso e dei relativi calendari/orari; l'elenco telematico dei soggetti accreditati per la istruzione e formazione, fornendo all'utenza tutti i riferimenti utili all'accesso a tali servizi.

7.1.3. Sotto criterio II.3 Destinazione d'uso

Riguarda la destinazione d'uso dei locali, che deve essere coerente con le funzioni didattiche, amministrative e segretariali svolte.

Il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza, agibilità e accessibilità dei locali si estende anche ai locali a complemento temporaneo e definitivo del set minimo.

Non sono sottoposti alle condizioni sopra elencate, e possono essere chiaramente separati, i locali destinati esclusivamente ad uso ufficio amministrativo extra set-minimo, o che ospitano la sede legale, oppure destinati al "comparto"², relativamente ai quali l'Amministrazione regionale prevede a carico degli Organismi unicamente il rispetto della "visitabilità" degli stessi.

E' fatto obbligo di rendere disponibile presso il set minimo la documentazione relativa all'accREDITAMENTO.

8. CRITERIO III "LE RELAZIONI"

Sottocriteri	Requisiti
III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale	III.1.a. Capacità di garantire rapporti di cooperazione
	III.1.b. Capacità comprendere i fabbisogni del territorio

² Per "comparto" si intende l'ufficio di coordinamento relativo agli organismi per i quali è consentita, dal Contratto Collettivo nazionale di riferimento, l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.



Tale criterio ha la funzione di monitorare l'effettivo livello di integrazione dell'organismo all'interno del sistema territoriale.

I requisiti di seguito riportati declinano il radicamento sul territorio in termini di capacità di cooperare con gli attori dei diversi sistemi di riferimento e di leggere i reali fabbisogni della variegata utenza dell'offerta formativa regionale.

In particolare:

8.1.1. Requisito III.1.a: Capacità di garantire rapporti di cooperazione

L'Organismo formativo deve dimostrare di avere rapporti di collaborazione con i diversi attori dei sistemi al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia della proposta educativa e formativa offerta.

Nel rispetto del principio guida del *lifelong learning*, la scelta degli attori di riferimento con cui cooperare è strettamente correlata alla tipologia di utenza e dunque a quelle variabili di base che la descrivono (età, condizione di istruzione-formazione, stato di occupazione/non occupazione/inattività, ed eventuale situazione di svantaggio).

Si considerano fondamentali, quindi, i rapporti con quegli specifici attori che:

- operano nel sistema dell'*education*, ivi comprese le aziende che svolgono una funzione formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione nell'ambito di poli e distretti integrati;
- svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.

8.1.2. Requisito III.1.b: Capacità comprendere i fabbisogni del territorio

L'Organismo formativo deve dimostrare di leggere e interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio, attraverso un sistema di relazioni con:

- gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita;
- le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa, dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi *target*.

In linea generale, le relazioni con i diversi attori possono essere rappresentate dalla sottoscrizione di intese, protocolli, etc. da possedere già nella fase di ingresso nel sistema di accreditamento. Altre tipologie di evidenza dichiarate in fase di candidatura di progetti formativi (ad es. lettere di adesione, disponibilità ad



ospitare *stages*, etc), saranno oggetto di controllo in altre sedi (durante gli audit in loco, allegati alla presentazione di progetti etc.) e/o ogni volta che l'amministrazione regionale lo ritenga opportuno.

9. CRITERIO IV: "LA PERFORMANCE GESTIONALE"

Sottocriteri	Requisiti
IV.1 Livello di efficienza progettuale	importo rendicontato/importo approvato
IV.2. Livello di abbandono	(numero allievi ad avvio attività formativa - Numero allievi dimissionari)/numero allievi ad avvio attività formativa
IV.3. successo formativo	numero di allievi formati/numero allievi avviati ad attività formativa
IV.4. soddisfazione dell'utenza	numero di questionari con esito positivo/totale numero di questionari compilati
IV. 5. Valutazione esiti occupazionali	numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'attività formativa/numero di allievi iscritti nell'ultimo giorno

L'efficacia e l'efficienza sono *fattori trasversali* da monitorare e controllare in quanto elementi decisivi per valutare le *performance* dell'Organismo.

Si sottolinea che i livelli di efficacia ed efficienza raggiunti riguardano le attività pregresse che concorrono alla stima delle capacità potenziali del soggetto sottoposto alla verifica per il rilascio dell'accREDITAMENTO.



Handwritten signature

d'altra parte la loro permanenza nel tempo, da valutare nella fase di mantenimento dell'accreditamento, è prova della capacità effettiva del soggetto di conservare costantemente buona la propria *performance*.

In particolare la performance gestionale riguarda in particolare i seguenti sotto criteri:

1. Efficienza progettuale;
2. Abbandono;
3. Successo formativo;
4. Soddisfazione dell'utenza;
5. Valutazione degli esiti occupazionali (solo per i corsi terminati nei 12 mesi precedenti la data di rilevazione e finalizzati all'occupazione)

Tale criterio è valutato anche se uno o più sottocriteri risultano non applicabili. Ad esempio, se il sottocriterio IV.5 valutazione esiti occupazionali non è applicabile perché i corsi terminati sono rivolti ad allievi già occupati, il criterio verrà misurato sui restanti sottocriteri.

9.1.1. Sotto criterio IV 1 – efficienza progettuale

L'efficienza progettuale mostrerà la capacità di realizzare le attività formative in modo completo e coerente con quanto programmato ed approvato.

I requisiti relativi all'efficienza progettuale riguarderanno le dimensioni specificatamente collegate alla valutazione sia degli aspetti finanziari sia di quelli legati alle ore effettivamente erogate.

In particolare l'efficienza progettuale sarà misurata attraverso i seguenti requisiti:

$$\text{requisito IV. 1. a.} = \frac{\text{importo rendicontato}}{\text{importo approvato}}$$

Per gli organismi formativi di nuova costituzione il requisito sarà misurato soltanto in fase di mantenimento.

9.1.2. Sotto criterio IV 2 – abbandono

Per abbandono si intende l'interruzione del percorso formativo senza prospettiva ulteriore per la persona ed è rivelatore di maggiore o minore efficacia nella misura in cui l'abbandono determina, per la persona che lascia il percorso formativo, il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento condivisi con l'organismo. Secondo tale accezione, gli individui che lasciano il corso perché rientrati in un altro percorso formativo - di istruzione o F.P. - o hanno trovato un'occupazione non sono da computare tra i soggetti in abbandono.

In particolare l'abbandono sarà misurato attraverso il seguente requisito:



$$\text{requisito IV.2.a.} = \frac{\text{numero allievi ad avvio attività formativa} - \text{numero allievi dimissionari}}{\text{numero allievi ad avvio attività formativa}}$$

9.1.3. Sotto criterio IV. 3. Successo formativo

In relazione ai nuovi contesti del *lifelong learning*, per l'individuo è centrale acquisire *competenze* funzionali ai propri percorsi formativi e professionali. In tal senso il successo formativo dell'organismo si ottiene laddove gli utenti dei servizi formativi acquisiscono vantaggi spendibili attraverso il conseguimento di attestazione, il miglioramento della condizione occupazionale e l'incremento delle conoscenze/competenze possedute, anche attraverso il ricorso a valutazioni esterne ed indipendenti.

In particolare il successo formativo sarà misurato attraverso il seguente requisito:

$$\text{requisito IV.3.a.} = \frac{\text{numero allievi formati}}{\text{numero allievi avviati ad attività formativa}}$$

Ove si intende per:

Allievi formati partecipanti ad attività formativa che:

- nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenza, hanno conseguito un attestato di qualifica o certificato di competenza;
- nel caso di percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica o certificato di competenza, hanno partecipato a tutto il percorso formativo, o almeno al 70% di esso.

allievi ad Avvio dell'attività formativa, gli allievi che hanno frequentato il primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa.

9.1.4. Sotto criterio IV.4. Soddisfazione dell'utenza

Il presente sotto criterio misura la percezione positiva dei percorsi formativi da parte di coloro che ne sono - direttamente o indirettamente - coinvolti. Viene rilevato attraverso la somministrazione programmata, durante e dopo lo svolgimento dei percorsi formativi, di specifici questionari destinati agli allievi ed ai docenti dei corsi nonché, per specifiche tipologie di formazione (Obbligo di istruzione/Diritto-Dovere, Formazione per occupati....) anche ad ulteriori soggetti potenzialmente interessati agli esiti dei processi (famiglie, imprese,....).

$$\text{requisito IV.4.a.} = \frac{\text{numero di questionari con valutazioni positive}}{\text{totale numero questionari}}$$



9.1.5. Sotto criterio IV.5. Valutazione degli esiti occupazionali

Sempre nella prospettiva del *lifelong learning* l'obiettivo complessivo dell'apprendimento si deve tradurre nell'acquisizione di competenze funzionali ad implementare le condizioni di occupabilità dell'individuo. E' evidente che il concetto di occupabilità si declina in modo diverso a seconda del momento del ciclo di vita della persona e a seconda della tipologia di specificità. Secondo tale logica l'occupazione costituisce espressione dell'efficacia dell'azione formativa solo per gli interventi specificatamente finalizzati all'inserimento-reinserimento nel lavoro.

$$\text{Requisito IV.5.a.} = \frac{\text{numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'attività formativa}}{\text{numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività formativa}}$$

10. REQUISITI AGGIUNTIVI PER LA SPECIFICITÀ FORMATIVA DESTINATA ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere Formativo, fatte salve ulteriori indicazioni sia del presente documento che della normativa di riferimento, ai fini del rilascio dell'accreditamento sono indispensabili requisiti aggiuntivi, in applicazione dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 recante "*Criteri di accreditamento delle strutture formative per l'obbligo di istruzione*", parte integrante dell'Intesa tra il MLPS, MIUR per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi del 20 marzo 2008 riportati nella Tabella A). Si specifica inoltre che il sistema di istruzione e formazione professionale deve attenersi ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, 53).

Il Diritto/Dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, viene definito all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005: "*il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni*".

Tabella A)



[Handwritten signature]

OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
Requisiti di accreditamento previsti dal D.I. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali
a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo.	- Assenza di finalità di lucro - Presenza, tra le finalità dell'Organismo, dell'istruzione e della formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di leFP
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;	- Adozione e promozione da parte dell'Organismo di un "progetto educativo" e "modello organizzativo" per l'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni formalizzati in documentazione specifica
c) applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;k	- Applicazione del CCNL Formazione professionale ai dipendenti impegnati nei percorsi di cui all'articolo 1;
d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, esclusivamente per quanto riguarda le materie professionali, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza	- Il sistema regionale prevede, in relazione alle <u>competenze di base</u> ³ , l'utilizzo di docenti in possesso di abilitazione. Per i docenti delle <u>materie professionali</u> è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore ed una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento nella formazione professionale iniziale, ivi comprese <u>quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui</u>

³ I saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 622 della Legge 296/06, adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.



Handwritten signature

OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
Requisiti di accreditamento previsti dal D.l. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali
<i>quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.</i>	all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. E' <u>obbligatoria</u> la presenza dell'equipe socio-psico-pedagogica ai sensi del D. lgs. 76/2005.
<i>e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;</i>	- L'Organismo dovrà dimostrare di avere stabili relazioni con le famiglie, con il sistema dell'Istruzione, e con i soggetti economici e sociali del territorio
<i>f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;</i>	- L'Organismo dovrà impegnarsi a dimostrare di avere un "progetto" formalizzato che descriva la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative e l'adozione di un sistema interno di valutazione e certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.
<i>g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni.</i>	- La dotazione minima di locali aggiuntivi rispetto al "set minimo" destinati alla didattica, per questa tipologia di attività, è pari a due . Tali locali dovranno soddisfare tutti i requisiti previsti in termini di accessibilità, sicurezza, agibilità e devono essere dotati di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività didattica. In nessun caso, i locali destinati a questa



OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
Requisiti di accreditamento previsti dal D.l. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali
	attività, possono rientrare nella tipologia " A. a complemento temporaneo del set minimo"

11. RICONOSCIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Alle procedure relative all'accREDITamento, al suo mantenimento e agli atti dirigenziali conseguenti che ne detteranno le scelte metodologiche e i criteri di calcolo di cui al presente documento provvede la Sezione Formazione professionale della Regione Puglia, quale soggetto responsabile.

Inoltre, il dettaglio della documentazione da presentare in fase di accesso e di mantenimento per la dimostrazione dei requisiti, nonché le modalità di verifica, saranno definiti con successivo atto dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

Gli Organismi formativi accedono all'accREDITamento tramite domanda telematica presentata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia.

Il procedimento per l'accREDITamento ha una durata massima di 90 giorni.

L'istanza di accREDITamento viene accolta e l'accREDITamento rilasciato nel caso in cui vengano rispettati i valori minimi richiesti per ciascuno dei requisiti.

Il sistema di valutazione dell'istanza di accREDITamento prevede l'attribuzione di punteggio per il criterio IV "performance gestionali" e per il requisito I.2.a. "bilancio d'esercizio", mentre per i restanti requisiti il punteggio è legato all'applicazione del sistema ON/OFF.

In fase di accesso, i requisiti di cui al criterio IV "performance gestionali" e il requisito I.2.a. "bilancio d'esercizio", non si applicano agli organismi di nuova costituzione.

Nel caso di organismi accREDITati ai sensi delle precedenti linee guida per l'accREDITamento contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 195/2012 e s.m.i. saranno fatti salvi i documenti in corso di validità relativi ai seguenti criteri/sotto criteri:

- criterio II. la struttura logistica;
- sotto criterio I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo;
- sotto criterio I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate.



Xe

Applicando quanto indicato nella tabella seguente, saranno ritenuti **ammessi all'accreditamento** gli organismi che avranno raggiunto un punteggio minimo di 48/100, o 64/100 così come di seguito specificato:

- per gli organismi di nuova costituzione, non applicandosi i requisiti di cui al Criterio IV "performance gestionali" e il requisito I.2.a. "bilancio d'esercizio" del Criterio I solo per la parte relativa alla misurazione degli indici, e dovendo applicare esclusivamente i punteggi legati all'applicazione del sistema ON/OFF si dovrà raggiungere un punteggio minimo di 48/100.
- Per gli Organismi accreditati con la previgente normativa e che intendono accreditarsi con il nuovo sistema essendo necessario valorizzare tutti i Criteri, il punteggio minimo da raggiungere dovrà essere 64/100 come riportato nella tabella seguente;

In fase di mantenimento permarranno nel sistema dell'accreditamento tutti gli organismi che otterranno, a seguito della verifica della permanenza dei requisiti, un punteggio minimo di 64/100 come riportato nella tabella seguente.



Criteri	Sottocriteri	Requisiti	requisito minimo richiesto in fase di accesso	requisiti richiesti in fase di mantenimento	punteggio max. da attribuire in fase di accesso per organismi accreditati con la presente disciplina - DGR 1091/2012 e s.m.j.	punteggio max. da attribuire in fase di accesso per organismi di nuova costituzione	punteggio max. da attribuire in fase di accesso per organismi accreditati con la presente disciplina - DGR 1091/2012 e s.m.j.	punteggio da attribuire in fase di mantenimento	
I la struttura organizzativa ed amministrativa	1.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo	1.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	6	6	6	6	
		1.2.a. Bilancio di esercizio	patrimonio netto uguale a zero	patrimonio netto uguale a zero	0	0	0	0	0
			patrimonio netto maggiore di zero	patrimonio netto maggiore di zero	12	12	12	12	12
			00/05 0,33	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato
			0,34/05 0,66	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato
			0,67/05 1	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato
		indice di indipendenza finanziaria	SF+2	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato
			SF + 1	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato
			SF+3	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato
		indice di liquidità	L+3	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato
			L+2	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato
		1.2 Situazione economico - finanziaria dell'organismo	1.2.a. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e i procedimenti nei confronti dell'Organismo	1.2.a. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e i procedimenti nei confronti dell'Organismo	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato	non quantificato
1.2.d. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale	1.2.d. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	
	1.2.e. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione nazionale		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato	
1.2.f. rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili	1.2.f. rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili		1.2.f. rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato
	1.2.g. affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'organismo		1.2.g. affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'organismo	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato	non quantificato	non quantificato
1.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali/impiegare	1.3.a. Presidio funzionale dei processi		1.3.a. Presidio funzionale dei processi	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	6	6	6	6
	1.3.b. Assetto organizzativo trasparente	1.3.b. Assetto organizzativo trasparente	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	6	6	6	6	
		subtotale criterio I struttura organizzativa ed amministrativa			min 18 max 30	min 18 max 30	min 18 max 30	min 18 max 30	



criteri	Sotto-criteri	Requisiti	requisito minimo richiesto in fase di accesso	requisiti richiesti in fase di mantenimento	punteggio max da attribuire in fase di accesso per organismi accreditati con la precedente disciplina - Dati 10/2012 e s.m.i.	punteggio max da attribuire in fase di accesso per organismi accreditati con la precedente disciplina - Dati 10/2012 e s.m.i.	punteggio da attribuire in fase di mantenimento	
II. la struttura logistica	II.1. Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature	II.1.a. esclusività dell'organismo nell'utilizzo dei locali	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato	non quantificato	
		II.1.b. temporalità del possesso	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato	non quantificato	
		II.1.c. territorialità	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato	non quantificato	
	II.2. Fruibilità dei locali	II.2.a. vitalibilità per i locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	5	5	5	
		II.2.b. accessibilità per i locali destinati all'erogazione dei servizi	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	5	5	5	
		II.2.c. intracciabilità e visibilità per i locali di accesso all'utenza	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	5	5	5	
	II.3. Destinazione d'uso	II.3.a. coerenza con le funzioni didattiche, amministrative e segretarie da svolgere	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	5	5	5	
		sub-criterio 3. struttura logistica				5	5	5
		III.1.a. Capacità di garantire apporti di cooperazione	sistema ON/OFF (*)	sistema ON/OFF	5	5	5	
		III.1.b. Capacità comprendere i fabbisogni del territorio	sistema ON/OFF (*)	sistema ON/OFF	5	5	5	
IV. Le performance gestionali	IV.1. Livello di efficienza progettuale	sub-criterio 4. efficienza				min 0 max 10	10	
		importo rendiconto/impegno approvato	indicatore minore del 50%				0	
			indicatore compreso tra 50% e 70%				3	
			indicatore maggiore del 70%				6	
		numero allievi ad avvio attività formativa - Numero allievi dimissionari/numero allievi ad avvio attività formative	indicatore minore del 30%				3	
			indicatore compreso tra 30% e 60%				6	
			indicatore maggiore del 60%				9	
		numero di allievi formati/numero allievi avviati ad attività formative	indicatore minore del 30%				0	
			indicatore compreso tra 30% e 60%				3	
			indicatore maggiore del 60%				6	
IV.4. soddisfazione dell'utenza	numero di questionari con esito positivo/totale numero di questionari compilati	indicatore minore del 30%				0		
		indicatore compreso tra 30% e 60%				3		
		indicatore superiore al 60%				6		
	numero di allievi occupati negli ultimi dodici mesi/numero di allievi iscritti nell'ultimo giorno	indicatore minore del 5%				0		
		indicatore tra il 5% e il 10%				3		
	indicatore superiore al 10%				6			
TOTALE		sub-criterio IV. le performance gestionali			min 6 max 30	min 6 max 30		
TOTALE					min 48 max 70	min 64 max 100		
TOTALE					min 64 max 100	min 64 max 100		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Sulla base degli esiti delle istruttorie di accreditamento è istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati per svolgere attività di formazione.

12. I PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO, SOSPENSIONE E REVOCA/DECADENZA DELL'ACCREDITAMENTO

All'accREDITAMENTO, al suo mantenimento e alle le scelte metodologiche ed ai criteri di calcolo conseguenti alle presenti linee guida provvede la Sezione Formazione Professionale.

L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti di riconoscimento, sospensione e revoca/decadenza dell'accREDITAMENTO è individuata nella Sezione Formazione Professionale.

Il procedimento di riconoscimento dell'accREDITAMENTO consta di diverse fasi: la prima funzionale al riconoscimento dell'accREDITAMENTO; la seconda relativa alla verifica dei requisiti per il mantenimento dell'accREDITAMENTO; la terza, eventuale, relativa alla variazione degli elementi indicati in sede di domanda di accREDITAMENTO.

Ai fini della presentazione delle domande di accREDITAMENTO è prevista la pubblicazione, con successivo Atto Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale, di un Avviso pubblico aperto "a sportello" che disciplinerà, tra gli altri, tempi e modalità di presentazione delle predette domande di accREDITAMENTO.

Il procedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO può essere avviato d'ufficio dalla Sezione Formazione Professionale.

Fermi restando i casi di sospensione dell'accREDITAMENTO di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii., la sospensione dell'accREDITAMENTO può essere altresì disposto nei seguenti casi:

- 1) grave inadempimento agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 2) grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni o degli atti unilaterali d'obbligo;
- 3) azioni e/o omissioni tali da far emergere elementi che mettano in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale;
- 4) perdita di uno dei requisiti occorrenti per l'accREDITAMENTO;
- 5) mancata comunicazione di variazioni intervenute successivamente alla data di rilascio dell'accREDITAMENTO ed aventi effetto sui requisiti dell'accREDITAMENTO;
- 6) pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo in continuità aziendale);



Nei casi previsti dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii., l'accREDITamento, ai sensi dell'art. 24, comma 5-*quinq*ues, della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii., può essere sospeso sino all'esito delle indagini di cui ai predetti commi 4-bis e 4-ter.

Nei casi previsti ai punti 1), 2) e 3) la sospensione dell'accREDITamento non potrà avere una durata superiore ad un anno; decorso, al più, il termine stabilito nel provvedimento di sospensione dell'accREDITamento, la Sezione competente, in esito alla verifica circa la persistenza o meno delle condizioni che hanno determinato la sospensione dell'accREDITamento, dovrà emettere un provvedimento di revoca o di conferma dell'accREDITamento stesso.

Nei casi previsti ai punti 4) e 5) la Sezione competente stabilisce i termini, in ragione delle circostanze del caso e comunque non superiori ad un anno, entro i quali l'Organismo formativo deve ripristinare le condizioni sottese al riconoscimento dell'accREDITamento. Decorso, al più, il termine stabilito nel provvedimento di sospensione dell'accREDITamento, qualora l'Organismo abbia ottemperato a quanto prescritto dalla Sezione competente ripristinando le condizioni sottese al riconoscimento dell'accREDITamento, quest'ultimo verrà confermato; qualora, al contrario, l'Organismo non abbia ottemperato a quanto prescritto dalla Sezione competente e, quindi, non abbia ripristinato le condizioni sottese al riconoscimento dell'accREDITamento, verrà emesso il provvedimento di revoca dell'accREDITamento.

Nel caso previsto al punto 6) se la procedura concorsuale si conclude con un provvedimento confermativo dello stato d'insolvenza, l'accREDITamento viene revocato; in caso contrario, laddove il provvedimento non confermi lo stato d'insolvenza, la Sezione competente conferma l'accREDITamento.

Il procedimento di revoca/decadenza dell'accREDITamento può essere avviato d'ufficio dalla Sezione Formazione Professionale.

Fermo restando il caso di revoca dell'accREDITamento di cui al comma 4-*quinq*ues dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii., la revoca/decadenza dell'accREDITamento può altresì essere disposta nei seguenti casi:

- 1) rinuncia volontaria/liquidazione volontaria dell'Organismo formativo;
- 2) qualora il grave inadempimento agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e/o agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni o degli atti unilaterali d'obbligo si sostanzia nella non veritiera attestazione della presenza di allievi e/o docenti e/o tutor o consista nella rendicontazione artificiosa all'Amministrazione regionale di spese irregolari onde conseguire indebitamente il rimborso delle stesse;
- 3) nelle ipotesi di sospensione dell'accREDITamento di cui ai punti 1), 2), 3), qualora la verifica circa la persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione dell'accREDITamento abbia esito positivo;



- 4) nelle ipotesi di sospensione dell'accREDITamento di cui ai punti 4) e 5), qualora l'Organismo Formativo non abbia osservato i termini stabiliti per ripristinare le condizioni sottese al riconoscimento dell'accREDITamento o, in caso di osservanza dei predetti termini, non abbia comunque ripristinato le condizioni sottese al riconoscimento dell'accREDITamento;
- 5) nell'ipotesi di sospensione dell'accREDITamento di cui al punto 6), qualora il provvedimento confermi lo stato d'insolvenza dell'Organismo formativo;

A tutela dei discenti ed a garanzia del completamento dei corsi di formazione da parte degli stessi, la sospensione o la revoca/decadenza dell'accREDITamento di un Organismo non pregiudica la conclusione dei corsi di formazione già avviati.

Per corsi di formazione già avviati si intendono i corsi con riferimento ai quali siano già state concretamente ed effettivamente erogate e registrate attività didattiche attraverso lezioni frontali o altre modalità.

Nel caso di cui al comma 4-*quinques* dell'art. 24 della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii. od in ulteriori casi individuati in ragione della gravità e/o delle circostanze che hanno determinato la revoca dell'accREDITamento, l'Amministrazione regionale, attraverso apposite procedure di selezione/manifestazioni d'interesse, affiderà ad altri Organismi Formativi il completamento dei corsi di formazione già avviati.

In caso di revoca dell'accREDITamento ex art. 24, comma 4-*quinques*, della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii. od in ulteriori casi individuati in ragione della gravità e/o delle circostanze che hanno determinato la revoca dell'accREDITamento, l'organismo non può più presentare istanza di candidatura per l'accREDITamento.

Fuori dall'ipotesi prevista dal periodo immediatamente precedente, l'organismo non può presentare istanza di candidatura per l'accREDITamento prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4-*sexies*, della Legge Regionale n. 15/2002 e ss. mm. ed ii., *"Non può essere concesso, e se concesso deve essere revocato, l'accREDITamento a soggetti i cui legali rappresentanti, componenti di organi direttivi, o comunque esercenti attività gestionali e amministrative, siano stati tali anche per enti destinatari della misura di cui al comma 4-*quinques*".*

13. IL SISTEMA DI RATING

Il sistema di rating degli organismi formativi accREDITati ha lo scopo di rendere misurabile la performance realizzata dagli stessi e di permettere all'utenza di disporre di elementi utili alla scelta degli Organismi Formativi.

Inoltre, promuove la crescita complessiva del sistema degli organismi formativi, configurandosi come stimolo allo sviluppo dell'intero sistema fornendo una comparazione tra i diversi organismi accREDITati e ponderando i relativi punteggi ottenuti per i diversi criteri di analisi.



Pertanto, il modello non ha quale fine ultimo quello di determinare la permanenza o l'esclusione dal sistema di accreditamento, bensì quello di valutare le performance dei soli organismi che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO per erogare attività di formazione.

Il modello permette di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati dagli organismi formativi, basandosi su parametri predefiniti relativi ai seguenti criteri, che prendono in considerazione:

- situazione economico-finanziaria;
- risorse professionali;
- dotazione logistica;
- relazioni con il territorio;
- efficienza;
- efficacia.

Tali criteri sono frutto dell'aggregazione di diversi sotto-indicatori la cui visione di insieme consente di determinare il rating complessivo, composto da due indici sintetici, rivolti ai seguenti aspetti:

- caratteristiche strutturali (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio).
- efficienza ed efficacia delle attività svolte.

Annualmente si procede alla elaborazione dei dati raccolti aggiornando l'indice risultante dalla media ponderata di quelli sintetici sopradescritti.

Sulla base di quest'ultimo indice viene redatta una graduatoria, che viene resa nota all'utenza mediante i sistemi informativi regionali, nella quale gli organismi formativi sono inseriti in ordine decrescente di punteggio.

14. SISTEMA DEI CONTROLLI

La Regione Puglia, allo scopo di garantire l'integrazione, la sinergia ed efficacia dei controlli, stabilisce diversi livelli di verifica:

- a) valutazione on desk dell'istanza di candidatura secondo le modalità che saranno indicate nell'Avviso;
- b) audit in loco su tutti gli Organismi che hanno presentato istanza di accreditamento, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della documentazione prodotta con la domanda (l'irreperibilità dei responsabili di un Organismo che renda impossibile alla Regione l'effettuazione dell'audit, determina il rigetto della domanda di accreditamento);



Ke

- c) controlli periodici *on desk* ed in loco (questi ultimi su tutti i soggetti accreditati) per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento e del mantenimento dei valori soglia dei requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività concluse;
- d) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- e) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Organismo.

La Regione, in quanto pubblica amministrazione, è tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del DPR N. 445/2000 su un campione di almeno il 5%, a prescindere dalle procedure di audit legate all'accREDITAMENTO. Pertanto, ogni qualvolta venga indicata, quale attestazione del possesso di un requisito, la produzione di una dichiarazione sostitutiva, l'amministrazione regionale assume l'onere, oltre che della verifica documentale rispetto alla corretta redazione della dichiarazione, anche della verifica di veridicità della stessa, mediante accertamento diretto della condizione dichiarata.

La Regione Puglia attraverso apposite procedure previste dalla legge, si può avvalere di Organismi esterni a supporto delle funzioni di istruttoria delle domande di accREDITAMENTO, di mantenimento e di richiesta di variazioni oltre alle funzioni di svolgimento delle visite di audit e dei controlli di conformità delle autodichiarazioni, mantenendo una funzione di presidio sul processo di accREDITAMENTO.

Esclusivamente per gli organismi formativi che sin dalla fase di accesso al sistema di accREDITAMENTO intendono realizzare processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità in conformità del sistema UNI EN ISO 9001, i sistemi di controllo di alcune procedure di accREDITAMENTO saranno più snelle e saranno specificate successivamente con atto dirigenziale della sezione Formazione Professionale.

15. NORMA TRANSITORIA

Gli organismi formativi accreditati secondo la previgente disciplina contenuta nella Deliberazione di Giunta regionale n. 195/2012 e successive modifiche, al fine di convalidare la permanenza nell'Elenco degli Organismi accreditati hanno l'obbligo di provvedere, entro il termine stabilito nell'Avviso a sportello, attraverso l'apposita piattaforma, alla presentazione della domanda di accREDITAMENTO.

Fino alla conclusione della fase istruttoria da parte dell'Amministrazione rimarrà in vigore l'accREDITAMENTO riconosciuto ai sensi della D.G.R. n. 195/2012 e ss. mm. ed ii.



il presente allegato è
composto di n. **QUARANTA**
facciate.

DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Formazione Professionale
Dott.ssa A. LOBOSCO

[Handwritten signature]